SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457.

96A4081

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Amelia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Amelia (Terni) ed il sindaco nella persona del sen. Luciano Lama;

Considerato che, in data 28 marzo 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Amelia (Terni) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Amelia (Terni) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sen. Luciano Lama.

Il citato amministratore, in data 28 marzo 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amelia (Terni).

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Palazzo Pignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palazzo Pignano (Cremona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera c) e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palazzo Pignano (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Nigro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palazzo Pignano (Cremona) — al quale la legge assegna dodici membri oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione interprovinciale di Milano, con provvedimento n. 10451 del 6 marzo 1996, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il 26 marzo 1996

Nella seduta del 25 marzo 1996 l'organo consiliare respingeva il bilancio di previsione del 1996, nonostante il provvedimento di diffida citato.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 17255 del 27 marzo 1996, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, con la delibera del 20 aprile 1996.

Il prefetto di Cremona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera c), e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Palazzo Pignano, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1093/13.2A/Gab. del 2 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palazzo Pignano (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra Nigro.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Palo del Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palo del Colle (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera c) e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palo del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gerardo Bisogno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palo del Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Bari, con provvedimento del 27 marzo 1996, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine ultimo del 3 aprile 1996.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'organo di controllo, con provvedimento n. 6289 del 4 aprile 1996, nominava un commissario «ad acta», che, in via sostitutiva, approvava in data 19 aprile 1996 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Palo del Colle, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 884/13 1/Gab. del 22 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palo del Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gerardo Bisogno.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A4015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Siderno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria), rinnova nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Lisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 aprile 1996, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 969/96/Gab. del 30 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Lisi.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A4016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Carlazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Carlazzo (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Bassi;

Considerato che, in data 21 marzo 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Carlazzo (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carlazzo (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Bassi.

Il citato amministratore, in data 21 marzo 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carlazzo (Como).

Roma, 3 giugno 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Soiano del Lago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Roberta Verrusio Grippa Scafati è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Roberto Verrusio Grippa Scafati.

Roma, 3 giugno 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Belfiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Belfiore (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belfiore (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rose Maria Machiné è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Belfiore (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 maggio 1996, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 681.13.12/Gab. del 9 maggio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belfiore (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Rose Maria Machiné.

Roma, 3 giugno 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Montegallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montegallo (Ascoli Piceno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montegallo (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Marchetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montegallo (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna dodici membri oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Ancona, con provvedimento n. 167/P del 7 marzo 1996, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto in parola.

Scaduto infruttuosamente anche tale termine, l'organo di controllo, con atto n. 436 del 28 marzo 1996, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, con la delibera n. 1 del 9 aprile 1996.

Il prefetto di Ascoli Piceno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Montegallo, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 396/13/-1/Gab. del 9 maggio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montegallo (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Marchetti.

Roma, 3 giugno 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A4020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi il 22 giugno 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che le eccezionali avversità atmosferiche ed i conseguenti eventi alluvionali, verificatisi il 22 giugno 1996, hanno causato notevoli danni nel territorio delle province di Udine e Pordenone;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1997 lo stato di emergenza nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1996

Il Presidente: PRODI

96A4127

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1996.

Proroga dello stato di emergenza, dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione di grave rischio ambientale nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona nella regione Piemonte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto del 4 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 1995, con il quale è stato dichiarato, a far data dal 4 agosto 1995 e fino al 30 giugno 1996 lo stato di emergenza nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona nella regione Piemonte, a causa della presenza di notevoli quantità di rifiuti tossici e nocivi in aree dei predetti comuni;

Vista l'ordinanza 4 agosto 1995, n. 2410, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 1995, con la quale sono stati autorizzati gli interventi di bonifica idonei a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare nei predetti comuni e sono stati nominati per l'individuazione e l'attuazione degli interventi necessari i sindaci dei rispettivi comuni;

Viste altresì le ordinanze n. 2427 del 3 aprile 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996 e n. 2429 del 15 aprile 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1996, con le quali sono state disposte modifiche ed integrazioni alla precitata ordinanza n. 2410;

Viste le note del commissario delegato del comune di Tortona del 20 maggio 1996, del prefetto di Torino del 13 giugno 1996, del Ministero dell'ambiente del 18 giugno 1996 con le quali viene richiesta la proroga di un anno dello stato di emergenza nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona;

Considerato che gli interventi da attuarsi nell'ambito dei predetti comuni non possono essere realizzati entro il termine del 30 giugno prossimo venturo, stabilito con l'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995, a causa sia del ritardo riconducibile al trasferimento dei fondi, sia a causa della complessità delle operazioni connesse con la bonifica dei siti di cui trattasi;

Ritenuto che il perdurare della situazione di pericolo, nei più volte citati comuni, richiede la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza previsto per il 30 giugno 1996 al 30 giugno 1997, al fine di consentire ai commissari delegati il completamento della bonifica definitiva dei siti ex Interchim-Ciriè, ex Fidom-Piossasco, ex Nuova Roma-Tortona;

Acquisito il parere del Ministro dell'ambiente n. 11112/ARS del 18 giugno 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 giugno 1996;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive, abusivamente stoccate nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona nella regione Piemonte, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1996

Il Presidente: PRODI

96A4128

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 1996, n. 337.

Regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di attuazione della predetta delega, concernente trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto concernente l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza;

Ritenuto di dover provvedere alla istituzione dell'albo suindicato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 6 maggio 1996, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.

2. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 2.

1. L'albo è costituito da un registro in cui sono iscritti, in ordine cronologico rispetto alla data di adozione della delibera di trasformazione in persone giuridiche private, gli enti di cui all'elenco *A* allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

3. Nella prima parte del registro sono iscritti gli enti con la indicazione della denominazione e della relativa natura di associazione o fondazione.

4. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica allo stesso ente e del volume in cui sono contenuti l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione dell'ente, il numero della pagina in cui lo stesso è iscritto e il riferimento alla parte analitica del registro.

5. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni ente sono indicati la data dell'atto costitutivo e quella del decreto interministeriale di approvazione dello statuto e dei regolamenti, la denominazione, il patrimonio, la sede dell'ente e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

6. Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresì iscritti gli atti con cui gli enti deliberano la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni societarie.

7. Sono inoltre iscritti d'ufficio gli atti di nomina del commissario straordinario e del commissario liquidatore di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994.

8. L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro deve essere adempiuto degli amministratori degli enti che ne hanno la rappresentanza legale nel termine di quindici giorni.

Art. 3.

1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale.

2. Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui è composto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 1996

Il Ministro, TREU

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 237

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza».

— Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, concerne «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza».

— Il comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, è il seguente: «È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1

— Il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, è il seguente: «Gli enti di cui all'elenco *A* allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario».

Note all'art. 2

— L'elenco *A* allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, individua gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private, e precisamente:

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legale;

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime;

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

— Il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, è il seguente: «Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale».

— I commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, sono i seguenti:

«4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.

6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di leggi afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto».

96G0349

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 1996.

Approvazione del modello per l'indicazione degli elementi posti a base della regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale o delle scritture contabili, ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, art. 4, commi 1 e 2.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, che consente agli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria di regolarizzare la situazione patrimoniale iniziale dell'esercizio successivo al periodo d'imposta 1995, mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori in precedenza omesse;

Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto n. 230 del 1996, che consente alle imprese che determinano il reddito in base all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico;

Visto il predetto comma 1, il quale prevede che gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta data;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso modello, da utilizzare per l'indicazione degli elementi posti a base della regolarizzazione della situazione patrimoniale degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria e delle scritture contabili delle imprese che determinano il reddito in base all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente all'esercizio successivo al periodo d'imposta 1995.

Art. 2.

1. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, è istituito il codice-tributo 1230, la cui legenda è la seguente: «regolarizzazione art. 4, c. 4, D.L. 230/96».

2. Il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 va eseguito al competente concessionario della riscossione, direttamente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D; in caso di pagamento tramite gli uffici postali va utilizzato il bollettino Mod. 31.

3. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l'anno in cui si versa l'imposta, nella forma AA.AA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1996

Il Ministro: VISCO

Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate

Modello per la regolarizzazione della situazione patrimoniale o delle scritture contabili

(art. 4, commi 1 e 3, D.L. 29 aprile 1996, n. 230)

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA', ENTE O IMPRESA INDIVIDUALE

Codice fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Denominazione (o Cognome e nome)

Domicilio fiscale: Via Città: Prov.:

SEZ. I - ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA

1 Descrizione delle voci	2 Saldo prima della regolarizzazione	3 *Importo della regolarizzazione*	4 Saldo dopo la regolarizzazione
Eliminazione di attività			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
(A) Totale			
[Is]crizione di attività			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
(B) Totale			
Eliminazione di passività			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
(C) Totale			
Iscrizione di passività			
1)			
2)			
3)			
(D) Totale			
	Totale imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
Importo da assoggettare ad imposta sostitutiva (A+B+C+D)		10%	

Determinazione della riserva da regolarizzazione

(art. 4, comma 2, D.L. 29 aprile 1996, n. 230)

Importo di cui al totale A	(-)	
Importo di cui al totale B	(+)	
Importo di cui al totale C	(+)	
Importo di cui al totale D	(-)	
1)	Totale (-A+B+C-D)	
2) (meno) imposta sostituitiva dovuta		
3) importo della riserva da regolarizzazione		

SEZ. II - ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

	1 Incrementi	2 Decrementi
A) Rim. finali di cui all'art. 59 del Tuir		
B) Rim. finali di cui all'art. 60 del Tuir		
C) Beni di cui all'art. 67 del Tuir		
D) Totale righi (A+B+C)		

	Totale imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
Importo da assoggettare ad imposta sostitutiva; Tot. righi (1+2+3) col. 1 e 2		10%	

SEZ. III - ESTREMI DEL VERSAMENTO

Importo versato: **In unica soluzione:** | | **Rateale:** | |

Data di versamento: / / **Cod. concessione :**

Data ____________

Firma ____________

In qualità di ____________

cod. fisc: ____________

Riservato all'Ufficio	
Centro di Servizio	
Ufficio delle Imposte	
numero protocollo	
data	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello deve essere compilato dagli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o dalle imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che, ricorrendone i presupposti, intendano regolarizzare, rispettivamente, la situazione patrimoniale iniziale e le scritture contabili dell'esercizio successivo al periodo d'imposta 1995.

Si fa presente che tutti gli importi da indicare nel modello di regolarizzazione devono essere riportati esattamente, senza alcun arrotondamento ad eccezione dell'imposta sostitutiva il cui importo deve essere arrotondato alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

Sez. I - Esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria.

- Eliminazione di attività

In corrispondenza della colonna 1 devono essere indicate le voci dell'attivo dello stato patrimoniale iniziale, corrispondente allo stato patrimoniale relativo al bilancio dell'esercizio 1995, interessate dalla regolarizzazione, in quanto in tale voce sono comprese poste fittizie, inesistenti o indicate per valore superiore a quello effettivo.
Nella colonna 2 deve essere indicato l'importo complessivo della predetta voce di bilancio, quale risulta prima della regolarizzazione stessa; nella colonna 3 deve essere indicato l'importo complessivo che si intende eliminare e nella colonna 4 la differenza degli importi delle precedenti due colonne.

- Iscrizione di attività

In corrispondenza della colonna 1 devono essere indicate le voci dell'attivo dello stato patrimoniale iniziale interessate dalla regolarizzazione, in quanto in tale voce sono comprese poste in precedenza omesse.
Valgono, ai fini della compilazione delle successive colonne, le indicazioni fornite per l'eliminazione delle attività, con la precisazione che, nella colonna 4, deve essere indicata la somma degli importi indicati nelle due colonne precedenti.

- Eliminazione di passività

In corrispondenza della colonna 1 devono essere indicate le voci del passivo dello stato patrimoniale iniziale interessate dalla regolarizzazione, in quanto comprensive di poste che si intendono eliminare perchè fittizie, inesistenti o indicate per un importo superiore a quello effettivo.
Nella colonna 4 deve essere riportata la differenza degli importi indicati nelle due colonne precedenti.

- Iscrizione di passività
In corrispondenza della colonna 1 devono essere indicate le voci del passivo dello stato patrimoniale iniziale interessate dalla regolarizzazione, in quanto in tale voce sono comprese poste in precedenza omesse.
Nella colonna 4 deve essere riportata la somma degli importi indicati nelle due colonne precedenti.
Si ricorda che secondo quanto indicato nell'art. 4, comma 2, del decreto n.230 del 1996, l'iscrizione di passività e consentita con riferimento a quelle costituite da debiti verso fornitori in precedenza omessi.

IMPORTO DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Nel presente riquadro deve essere riportata la somma dei maggiori e, in valore assoluto, dei minori valori, risultanti dai totali (A), (B), (C) e (D); la suddetta somma costituisce la base su cui va applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento, da indicare nella colonna 4.

DETERMINAZIONE DELLA RISERVA DA REGOLARIZZAZIONE
Se il risultato della somma algebrica dei totali (-A), (B), (C) e (-D), da indicare nel rigo 1, è negativo, non si determina alcuna riserva da regolarizzazione e, pertanto, i righi 2 e 3 non devono essere compilati.
Qualora il risultato indicato nel rigo 1 sia positivo, lo stesso va diminuito dell'importo dell'imposta sostitutiva, da indicare nel rigo 2. La differenza, che costituisce la riserva da regolarizzazione, va indicata nel rigo 3.
Ove l'imposta sostitutiva di rigo 2 sia di importo superiore a quello di rigo 1, nel rigo 3 va indicato zero.

Sezione II - Esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata

La presente sezione e riservata ai soggetti esercenti attività d'impresa che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del citato decreto n. 230 del 1996, possono regolarizzare unicamente i beni di cui agli artt. 59, 60 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi.
Si tratta delle rimanenze finali dei beni indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del citato testo unico e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale nonchè dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa.

In corrispondenza di ogni singola voce, deve essere riportato l'importo della regolarizzazione, utilizzando la colonna 1 e/o 2 a seconda che la regolarizzazione comporti l'iscrizione o l'eliminazione delle predette attività.
La somma degli importi (A+B+C) della colonna 1 e della colonna 2 deve essere riportata nel successivo rigo, denominato "Importo da assoggettare ad imposta sostitutiva",

che costituisce la base su cui va applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento, da indicare nella colonna 2.

Sezione III - Estremi del versamento

Nella presente sezione devono essere indicati gli estremi del versamento che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sia superiore ai 5 milioni per le persone fisiche o ai 10 milioni per gli altri soggetti, può essere rateizzato, ai sensi del comma 4 del citato art. 4.
Si fa presente che gli attestati di pagamento non devono essere allegati al modello di regolarizzazione.

Il modello, sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere consegnato o spedito a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro di servizio, ove istituito, o all'Ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale posseduto alla data di presentazione del modello stesso.

96A4149

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 maggio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del diploma universitario in «analista chimico-biologico», indicata nel citato decreto ministeriale 31 gennaio 1992, con quella approvata dal Consiglio universitario nazionale di diploma universitario in «analisi chimico-biologiche»;

Sentiti i pareri del Consiglio nazionale dei chimici e dell'ordine nazionale dei biologi;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXV-*bis* del medesimo, la tabella XXV-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in analisi chimico-biologiche.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in analisi chimico-biologiche.

Dopo la tabella XXV-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXV-*ter*, relativa al diploma universitario in analisi chimico-biologiche.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 63

TABELLA XXV-*ter*

DIPLOMA DI ANALISI CHIMICO-BIOLOGICHE

1. Il diploma in analisi chimico-biologiche può essere istituito nelle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Tale diploma ha lo scopo di fornire conoscenze teorico-pratiche sulle tecniche di analisi e formano addetti con preparazione a livello universitario capaci di eseguire analisi di laboratorio di liquidi, plasmi e tessuti di natura biologica, utilizzando tecniche chimiche e biologiche anche strumentali.

Nell'ambito di tali attività esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.

2. La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni; il corso può essere articolato in indirizzi.

3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono da considerarsi affini i corsi di laurea in scienze biologiche e chimica.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in analisi chimico-biologiche sono esercitate dai consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio del corso di diploma, nei casi in cui questo è costituito.

5. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in analisi chimico-biologiche alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende quaranta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive 32 unità didattiche e non più di 17 esami. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

8. Il regolamento didattico di ateneo o, in mancanza, lo statuto, dovranno prevedere, nel triennio un totale di 32 unità didattiche. Di queste, 17, comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli:

A) *Area propedeutica.*

a) Sub area matematica: due unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: istituzioni di matematiche, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, statistica applicata alle scienze biologiche.

b) Sub area fisica: due unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: fisica, laboratorio di fisica, fisica sperimentale.

B) *Area chimica.*

Quattro unità didattiche essere scelte all'interno delle seguenti discipline; chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica, chimica organica.

C) *Area biologica.*

Cinque unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: citologia e istologia, citochimica e istochimica, fisiologia generale, genetica, microbiologia generale, patologia cellulare, citopatologia.

D) *Area biomolecolare.*

Quattro unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: biologia molecolare, chimica biologica, biochimica cellulare, metodologia biochimica.

Le restanti 15 unità didattiche saranno destinate alla

E) *Area applicativa*, che comprende discipline comuni a tutti gli studenti e discipline a scelta degli studenti.

Le strutture didattiche determineranno, nel manifesto annuale, le unità didattiche relative agli insegnamenti, sia caratterizzanti che opzionali, che dovranno avere carattere spiccatamente pratico.

Le denominazioni di tali insegnamenti saranno scelte tra le seguenti: biochimica applicata, biochimica clinica, chimica analitica, chimica analistica strumentale, laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche, endocrinologia, endocrinologia comparata, enzimologia, immunologia, laboratorio di metodologie genetiche, laboratorio di virologia e sierologia, metodi fisici della biologia, parassitologia, virologia, nonché all'interno di altri settori scientifico-disciplinari coerenti con le finalità del diploma.

L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di diploma ma ciò non comporta limitazioni all'attività professionale o all'accesso a corsi post diploma.

9. Le unità didattiche del corso di diploma in analisi chimico biologiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche, chimica o di altri corsi di laurea o di diploma affini.

10. Le strutture didattiche determineranno le modalità dell'esame finale di diploma.

11. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A3947

DECRETO 17 maggio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito al riordino del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione, di cui alla tabella XV allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione, di cui alla tabella XV dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sopresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XV, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad adeguare alla nuova tabella XV, allegata al presente decreto, i corsi di laurea in scienze dell'educazione attualmente attivati.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 64

ALLEGATO

TABELLA XV - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 1.

Afferenza

Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex magistero) e alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Titolo di ammissione

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n 910.

Art. 3.

Durata e articolazione degli studi

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università, sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà

Art. 4.

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea

Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al II biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 5

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 6.

Esame di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 7.

Norme generali e transitorie

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.

TABELLA 1

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Pedagogia generale	M09A
Filosofia dell'educazione	M09A
Didattica generale	M09C
Storia della pedagogia	M09B
Storia della scuola e delle istituzioni educative	M09B

b) Insegnamenti di area filosofica:

Filosofia teoretica	M07A
Storia della filosofia	M08A

c) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia generale	M10A
Psicologia dello sviluppo	M11A
Psicologia sociale	M11B

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale	M05X
Sociologia	Q05A
Sociologia dell'educazione	Q05B

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Metodologia e tecnica della ricerca sociale	Q05A
Metodologia della ricerca pedagogica	M09A
Pedagogia sperimentale	M09F

f) Insegnamenti di area storica:

Storia medioevale	M01X
Storia moderna	M02A
Storia contemporanea	M04X

g) Insegnamenti opzionali:

Due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «insegnamenti di scienze dell'educazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Educazione comparata	M09B
Didattica generale	M09C
Docimologia (oppure Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica)	M09F
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento	M09C
Pedagogia speciale	M09E
Filosofia dell'educazione	M09A
Storia della pedagogia	M09B

b) Insegnamenti di area filosofica:

Estetica	M07D
Filosofia teoretica	M07A
Filosofia morale	M07C
Logica	M07B
Filosofia della scienza	M07B
Filosofia del linguaggio	M07E
Storia della filosofia	M08A
Storia della filosofia antica	M08B
Storia della filosofia medioevale	M08C
Storia della filosofia moderna	M08A
Storia della filosofia contemporanea	M08A
Epistemologia delle scienze umane	M07B

c) Insegnamenti di area storica:

Storia romana	L02B
Storia greca	L02A
Storia medioevale	M01X
Storia moderna	M02A
Storia contemporanea	M04X

d) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia generale	M10A
Storia della psicologia	M10A
Psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia)	M11A M09A
Psicologia dinamica	M11D
Psicologia dello sviluppo	M11A
Psicologia sociale	M11B

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Sociologia della famiglia	Q05B
Sociologia delle comunicazioni di massa	Q05B
Sociologia dei processi culturali	Q05B
Storia del pensiero sociologico	Q05A
Sociologia	Q05A
Antropologia culturale	M05X
Sociologia dell'educazione	Q05B

f) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	N09X

Note.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo «educatori professionali»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Pedagogia sociale	M09A
Educazione degli adulti	M09A
Pedagogia generale	M09A
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione	M09A
Pedagogia interculturale	M09A
Pedagogia della marginalità e della devianza minorile	M09E
Educazione comparata	M09B
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo	M09C
Pedagogia speciale	M09E
Docimologia	M09F
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento	M09C
Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione	M09C

b) Insegnamenti di area filosofica:

Estetica	M07D
Bioetica	M07C
Filosofia morale	M07C
Filosofia del linguaggio	M07E

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Metodologia e tecnica della ricerca sociale	Q05A
Metodologia della ricerca pedagogica	M09A
Pedagogia sperimentale	M09F
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi	S03B

d) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia dello sviluppo	M11A
Psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia)	M11A M09A
Psicologia dinamica	M11D
Psicologia sociale	M11B
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione	M11A
Psicopatologia dello sviluppo	M11D
Psicopedagogia delle differenze individuali	M11A

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale	M05X
Sociologia della famiglia	Q05B
Sociologia dei processi culturali	Q05B
Sociologia delle comunicazioni di massa	Q05B
Sociologia dell'organizzazione	Q05C
Criminologia	Q05G

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

Biologia generale	E02C
Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica	E06A
Igiene	F22A
Psichiatria	F11A
Neuropsichiatria infantile	F19B
Pedagogia medica	F02X
Geriatria e gerontologia	F07A

g) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	N09X
Legislazione minorile	N17X
Diritto della sicurezza sociale	N07X
Diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali	N10X
Diritto regionale	N09X

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

Letteratura per l'infanzia	M09D
Metodologia e critica dello spettacolo	L26A
Letterature comparate	L12D
Storia della lingua italiana	L11A
Letteratura italiana	L12A
Letteratura francese contemporanea	L16A
Letteratura inglese contemporanea	L18A
Letteratura spagnola contemporanea	L17A
Letteratura tedesca contemporanea	L19A
Letteratura russa contemporanea	L21B
Filmologia	L26B
Semiologia del cinema e degli audiovisivi	L26B
Metodologia dell'educazione musicale	L27B
Storia delle tecniche artistiche	L25D
Bibliografia e biblioteconomia	M13X
Museologia	L25D
Storia del teatro e dello spettacolo	L26A
Storia e critica del cinema	L26B
Storia dell'arte moderna	L25B
Storia della musica moderna e cont.	L27B
Documentazione	M12A
Storia della scienza	M08E
Linguistica generale	L09A

i) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:

Geografia umana	M06A
Geografia culturale	M06A
Geografia regionale	M06A
Ecologia	E03A
Educazione ambientale	M09C
Sociologia urbana e rurale	Q05D

Note.

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo «esperti nei processi di formazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica

Pedagogia sociale	M09A
Educazione degli adulti	M09A
Pedagogia interculturale	M09A
Educazione comparata	M09B
Didattica generale	M09C
Psicologia delle comunicazioni sociali	M11B
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo	M09C
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento	M09C
Psicologia del lavoro	M11C
Psicologia della formazione	M11B M11B

b) Insegnamenti di area filosofica

Logica	M07B
Etica sociale	M07C

c) Insegnamenti di area psicologica.

Psicologia sociale	M11B
Psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia)	M11A M09A
Psicologia del lavoro	M11C
Psicologia dei gruppi	M11B
Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale	M11C

d) Insegnamenti di area socio-antropologica

Antropologia culturale	M05X
Sociologia dei processi culturali	Q05B
Sociologia delle comunicazioni di massa	Q05B
Sociologia del lavoro	Q05C

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Pedagogia sperimentale	M09F
Metodologia e tecnica della ricerca sociale	Q05A
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi	S03B
Metodologia della ricerca pedagogica	M09A

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione.

Economia e gestione dell'innovazione	P02B
Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica	P01B
Sociologia dell'organizzazione	Q05C
Psicologia delle organizzazioni	M11C
Organizzazione e gestione delle risorse umane	P02D
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento	M09B
Teoria dell'informazione	Q05B
Lingua francese	L16B
Lingua inglese	L18C
Lingua spagnola	L17C
Lingua tedesca	L19B
Teoria e metodi della pianificazione sociale	Q05A
Formazione e politiche delle risorse umane	Q05B

g) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	N09X
Diritto del lavoro	N07X
Diritto amministrativo	N10X

Note

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A3948

DECRETO 17 maggio 1996

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in biologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in biologia;

Sentito il parere dell'Ordine nazionale dei biologi;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXV del medesimo, la tabella XXV-*bis*, relativa al corso di diploma universitario in biologia.

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in biologia.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in biologia.

Dopo la tabella XXV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXV-*bis*, relativa al diploma universitario in biologia.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 62

TABELLA XXV-*bis* - DIPLOMA IN BIOLOGIA

1. Il diploma in biologia può essere istituito nelle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il diploma universitario in biologia ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare autonome valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.

2. La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni; il corso può essere articolato in indirizzi.

3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. È da considerare affine il corso di laurea in scienze biologiche.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in biologia sono esercitate dai consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio del corso di diploma, nei casi in cui questo è costituito.

5. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in biologia alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende 40 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 13 settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive 30 unità didattiche e non più di 16 esami. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

8. Il regolamento didattico di ateneo o, in mancanza, lo statuto, dovranno prevedere, nel triennio un totale di 30 unità didattiche. Di queste, 14, comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli:

a) area matematica: due unità didattiche dovranno essere scelte tra le seguenti discipline: istituzioni di matematiche, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, calcolo delle probabilità e statistica matematica, statistica per le scienze biologiche;

b) area fisica: due unità didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti al settore della fisica. Le unità didattiche di questa area dovranno comprendere la frequenza attiva ad un laboratorio;

c) area chimica: tre unità didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti ai settori C03X chimica generale ed inorganica e C05X chimica organica;

d) area biologica: 23 unità didattiche, di cui sette saranno destinate a discipline comuni a tutti gli studenti, scelte all'interno dei settori E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 16 unità didattiche saranno destinate agli indirizzi, la cui apertura dovrà essere subordinata alle risorse didattiche disponibili. Di esse sei saranno destinate a non meno di tre discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo, che saranno scelte nei settori scientifico-disciplinari, in modo da perseguire la professionalità voluta e con il vincolo di appartenenza ad almeno tre settori distinti.

Sei unità didattiche saranno destinate a discipline di indirizzo a carattere spiccatamente pratico; le restanti quattro unità, a concorrenza delle 23 totali saranno destinate a discipline di indirizzo a scelta dello studente.

Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel manifesto degli studi, le materie, sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati

Queste materie potranno essere scelte all'interno dei settori scientifico disciplinari previsti per il triennio di base e per il biennio del corso di laurea nonché fra altre discipline attivate nell'Ateneo.

L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di diploma ma ciò non comporta limitazioni all'attività professionale o all'accesso a corsi *post-diplomam*.

9 Le unità didattiche del corso di diploma in biologia potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche

10 Le strutture didattiche determineranno le modalità dell'esame finale di diploma

11 Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n 341, le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A4024

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 giugno 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradue (E) en Kinesitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Andreini Claude E.E.G.;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Gradue (E) en Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 26 giugno 1976, dal signor Andreini Claude E.E.G., nato a Ougree (Belgio) il 29 agosto 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A4051

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 giugno 1996

Caratteristiche del nuovo modello comunitario della patente di guida.

IL DIRIGENTE GENERALE CON FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1994 che recepisce la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove patenti di guida, stampate su supporto avente caratteristiche conforme a quelle indicate nel decreto dirigenziale del 26 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1995, hanno la configurazione conforme al modello allegato.

Art. 2.

Le patenti di cui al comma 1 saranno rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a partire dal 1° luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1996

Il dirigente generale: BERRUTI

ALLEGATO

96A4025

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996

Approvazione del programma degli interventi nazionali AIMA per il 1996 nel settore delle carni bovine.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/82, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)» ed in particolare la tabella *C* nella quale è determinato in 240 miliardi di lire lo stanziamento destinato alla legge n. 610/1982;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93 «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica» ed in particolare l'art. 2 concernente la riduzione degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1996 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario di Governo dell'AIMA;

Considerata la grave crisi di commercializzazione che ha colpito il settore delle carni bovine a seguito della patologia che interessa i bovini, denominata BSE (encefalite spongiforme bovina);

Ravvisata la necessità ed urgenza di fornire un sostegno ai produttori di carne bovina italiana in conseguenza della crisi di commercializzazione dovuta ad una notevole contrazione della domanda da parte dei consumatori;

Vista la proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 31882 dell'11 aprile 1996 concernente l'intervento nazionale dell'AIMA nel settore delle carni bovine per il 1996 per un importo di lire 22,4 miliardi;

Vista la proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 31882 dell'11 aprile 1996 concernente l'intervento nazionale dell'AIMA nel settore delle carni bovine per il 1996 per un importo di lire 22,4 miliardi;

Vista la successiva nota del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 32144/1040 del 24 aprile 1996 con la quale viene precisato che al relativo onere di 22,4 miliardi si provvede con i fondi a carico del bilancio di competenza dell'AIMA per il 1996;

Viste le delibere n. 146 dell'11 aprile 1996 e n. 148 del 24 aprile 1996 con le quali il commissario di Governo dell'AIMA ha approvato il progetto di intervento nazionale nel settore delle carni bovine, a carico del bilancio di previsione dell'Azienda per il 1996;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato, nelle more della sottoposizione al CIPE del programma degli interventi nazionali AIMA per il 1996, l'intervento nazionale AIMA relativo al settore delle carni bovine, come contemplato nella nota del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la cui attuazione sarà disciplinata con provvedimento del commissario di Governo dell'AIMA, per una spesa complessiva fino a un massimo di 22,4 miliardi di lire.

L'onere per l'intervento graverà sul bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996.

Nell'attuazione del suddetto intervento nazionale, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza del medesimo con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 173

96A4026

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa

ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996 n. 34, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalla regione Piemonte per il finanziamento di interventi compresi nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Viste le deliberazioni di giunta della regione Piemonte n. 51-5815 del 5 febbraio 1996 e n. 83-5986 del 12 febbraio 1996, con le quali sono stati rispettivamente approvati i progetti relativi all'ampliamento dei servizi speciali di diagnosi e cura presso l'ospedale civile di Susa (Torino) e la realizzazione di una RSA per anziani in Varisella (Torino), subordinatamente all'osservanza, da parte delle rispettive aziende sanitarie, delle prescrizioni apposte dal comitato regionale per le opere pubbliche con pareri in data 23 ottobre 1995 e 4 gennaio 1996;

Ritenuto, pertanto, di ammettere al finanziamento i predetti interventi, subordinando l'autorizzazione alla concessione del mutuo da parte del Ministero del tesoro all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni del comitato regionale per le opere pubbliche;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti della regione Piemonte:

Azienda sanitaria 5 - Ampliamento dei servizi speciali di diagnosi e cura dell'ospedale civile di Susa (Torino).

Il mutuo a carico dello Stato, al netto della quota del 5% a carico della regione, ammonta a 5.937 milioni di lire.

La regione Piemonte comunicherà al Ministero del tesoro, al fine di ottenere l'autorizzazione alla contrazione del mutuo, l'avvenuta ottemperanza alle seguenti prescrizioni da parte dell'Azienda sanitaria 5:

a) dovranno essere comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, concernente norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici;

b) prima dell'indizione della gara di appalto, il capitolato speciale di appalto dovrà essere opportunamente adeguato alla normativa vigente e il progetto dovrà essere opportunamente verificato per quanto attiene al decreto-legge n. 626/1994 e, inoltre, se del caso, dovrà essere modificato il quadro economico di spesa in relazione all'applicazione del decreto-legge n. 41/1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995, in materia di aliquote IVA;

Azienda sanitaria 6 - Realizzazione di una RSA per anziani in Varisella (Torino). Il mutuo a carico dello Stato, al netto della quota del 5% a carico della regione, ammonta a 4.560 milioni di lire.

La regione Piemonte comunicherà al Ministero del tesoro, al fine di ottenere l'autorizzazione alla contrazione del mutuo, l'avvenuta ottemperanza alle seguenti prescrizioni da parte dell'Azienda sanitaria 6:

a) dovrà essere redatto il documento relativo all'analisi dei prezzi, sulla base di quanto indicato nella Circolare del presidente della giunta regionale, prot. 5/pre del 1° marzo 1995;

b) per quanto attiene le sistemazioni esterne dovrà essere richiesto un ulteriore parere agli organi competenti;

c) dovranno essere comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, concernente norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici;

d) prima dell'indizione della gara di appalto, il capitolato speciale di appalto dovrà essere opportunamente adeguato alla normativa vigente e il progetto dovrà essere opportunamente verificato per quanto attiene al decreto-legge n. 626/1994 e, inoltre, se del caso, dovrà essere modificato il quadro economico di spesa in relazione all'applicazione del decreto-legge n. 41/1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 85/1995, in materia di aliquote IVA.

Restano a carico della regione Piemonte gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168

96A4027

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Assegnazione alle regioni per il finanziamento degli oneri contrattuali e convenzionali del comparto sanità a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1995, concernente l'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei testi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Sanità», esclusa l'area medica ed i dirigenti, contratto poi sottoscritto in data 1° settembre 1995;

Visto l'art. 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996), il quale dispone, tra l'altro, che le somme relative al finanziamento degli oneri contrattuali del personale del Servizio sanitario nazionale sono ricomprese nella quota capitaria determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1995 con la quale, tra l'altro, sono state accantonate delle somme per far fronte agli oneri conseguenti al rinnovo del predetto contratto nel comparto sanità;

Vista la propria deliberazione in data odierna, con la quale, nel ripartire tra le regioni la quota di parte corrente pari a L. 33.474.137.000.000 è stata indicata in L. 2.654.370.000.000 la somma per il finanziamento degli oneri relativi ai contratti ed alle convenzioni per l'anno 1996;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 marzo 1996;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 4 marzo 1996;

Delibera:

1. A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995, parte corrente, è assegnata complessivamente alle regioni la somma di L. 707.104.000.000, per il finanziamento degli oneri contrattuali e delle convenzioni di cui all'allegata tabella *A)*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro del tesoro provvederà all'erogazione delle quote non appena saranno stipulati e resi esecutivi i relativi contratti e le convenzioni.

2. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996, parte corrente, è assegnata alle regioni, per il finanziamento degli oneri contrattuali e convenzionali la somma di L. 2.654.370.000.000.

Detto importo è ripartito tra le regioni interessate come indicato nell'allegata tabella *B)* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro del tesoro provvederà all'erogazione immediata della quota relativa al contratto del personale di cui alla colonna *a)* della predetta tabella, in quanto già perfezionato, ed erogherà le restanti quote non appena saranno stipulati e resi esecutivi gli altri contratti e le convenzioni.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 165

TABELLA A

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1995 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO ONERI CONTRATTUALI E CONVENZIONALI COMPARTO SANITA
(in milioni di lire)

Regioni	Medici	Dirigenti	Convenzioni	Totale 1995
Piemonte	29 834	5 063	19 141	54 038
Valle d'Aosta	—	—	—	—
Lombardia	61 850	10 496	39 682	112 028
Veneto	30 697	5 209	19 694	55 600
Provincia autonoma di Bolzano	—	—	—	—
Provincia autonoma di Trento	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	8 269	1 403	5 305	14 977
Liguria	11 548	1 960	7 409	20 917
Emilia-Romagna	27 228	4 621	17 469	49 318
Toscana	24 475	4 154	15 703	44 332
Umbria	5 709	969	3 663	10 341
Marche	10 003	1 697	6 417	18 117
Lazio	36 048	6 117	23 127	65 292
Abruzzo	8 799	1 493	5 646	15 938
Molise	2 306	391	1 479	4 176
Campania	39 883	6 768	25 588	72 239
Puglia	28 291	4 801	18 151	51 243
Basilicata	4 239	719	2 720	7 678
Calabria	14 411	2 446	9 246	26 103
Sicilia	35 281	5 987	22 635	63 903
Sardegna	11.519	1 956	7 389	20.864
Totale . . .	390.390	66 250	250.464	707.104

TABELLA B

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1996 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO ONERI CONTRATTUALI E CONVENZIONALI COMPARTO SANITA
(in milioni di lire)

Regioni	Livellati A)	Medici B)	Dirigenti C)	Convenzioni D)	Totale 1996
Piemonte	112 628	51.973	8.443	29.804	202.848
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—
Lombardia	233.497	107.748	17.504	61.789	420.538
Veneto	115.886	53.476	8.687	30.666	208.715
Provincia autonoma di Bolzano	—	—	—	—	—
Provincia autonoma di Trento	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	31 216	14.405	2.340	8 261	56.222
Liguria	43 597	20.118	3.268	11 537	78.520
Emilia-Romagna	102.791	47.433	7.706	27.201	185.131
Toscana	92.399	42 638	6.926	24.451	166.414
Umbria	21.553	9.946	1.616	5.703	38.818
Marche	37.762	17.425	2 831	9.993	68 011
Lazio	136 088	62.798	10.202	36.012	245.100
Abruzzo	33 220	15.329	2.490	8 791	59 830
Molise	8 704	4 017	652	2 303	15 676
Campania	150.567	69 480	11.287	39.843	271.177
Puglia	106 806	49.286	8.006	28 263	192.361
Basilicata	16 003	7 385	1.200	4 235	28.823
Calabria	54 405	25 105	4.078	14 397	97.985
Sicilia	133.191	61.462	9.984	35.245	239.882
Sardegna	43 487	20.066	3.260	11.506	78.319
Totale . . .	1.473 800	680.090	110.480	390.000	2.654.370

96A4028

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 194/90 per i lavori di realizzazione delle opere di risanamento territoriale del comune di Bitetto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del comune di Bitetto prot. n. 12082 del 28 dicembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori di realizzazione delle opere di risanamento aree degradate del comune di Bitetto di cui alla convenzione n. 194/90;

Vista la delibera di giunta comunale del 21 dicembre 1995, n. 596;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/778 del 20 febbraio 1996 che riporta testualmente: «le varianti progettate prevedono la realizzazione solo parziale o il totale abbandono di alcune opere previste nel progetto originario e la realizzazione, in loro vece, di altre che evidenziano positivi riflessi, in termini di funzionalità e fruibilità, in ordine alle componenti più importanti dell'offerta: quella ambientale-ricreativa e quella della valorizzazione agricola»;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione protocollo n. 8/009 del 20 febbraio 1996, che ritiene: «le variazioni progettuali proposte, nei limiti degli importi fissati in convenzione, mantengano gli obiettivi originari del progetto e realizzano, nel contempo, un accrescimento delle funzioni di offerta relativa alla componente ambientale-ricreativa»; ed esprime parere favorevole, sia ai fini dell'approvazione della variante, sia ai fini dell'accoglimento della richiesta di proroga;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione n. 194/90 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 12082 del 28 dicembre 1995, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna *B* di seguito evidenziata:

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

	Progetto originario (*A*) da conven.	Progetto originario (*A*) da aggiud.	Variante (*B*)
Lavori	16.439	13.359 (*)	16.234 (2)
Imprevisti e lavori su fattura	349	3.166 (1)	1.570
Lievitazione prezzi	350	—	—
Spese generali	1.962	1.962	1.962
I.V.A.	2.990	3.513	2.234
Totale	22.000	22.000	22.000

(*) Comprese L. 2.924 mln per espropri.
(1) Compresi lavori su fattura.
(2) Di cui L. 5.561 mln per espropri.

3) di concedere la proroga richiesta dal comune di Bitetto con nota n. 12082 del 28 dicembre 1996, di mesi dieci del termine di convenzione a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Roma, 8 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 181

96A4029

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 852/87 per la realizzazione dei lavori di soppressione ed automazione con impianto a semibarriere e dispositivi ottici ed acustici di passaggi a livello (ferrovie del Gargano).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota della regione Puglia n. 26/5102 del 27 novembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori di soppressione ed automazione con impianto a semibarriere e dispositivi ottici ed acustici di passaggi a livello delle ferrovie S. Severo-Rodi-Peschici, di cui alla convenzione numero 852/87;

Vista la delibera di giunta regionale n. 683 del 6 marzo 1995;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/495 del 2 febbraio 1996 che riferisce sull'andamento dei lavori previsti dalla perizia di variante, sul nuovo quadro economico scaturente dalle variazioni introdotte, nonché sui tempi necessari per il completamento delle opere;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione protocollo n. 8/179 dell'11 aprile 1996, che esprime parere favorevole sia all'approvazione delle variazioni progettuali, sia all'accoglimento della richiesta di proroga della convenzione fissata dalla regione al 30 giugno 1997;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione n. 852/87 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica trasmessa dalla regione Puglia prot. n. 26/5102 del 27 novembre 1995, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna *B* di seguito evidenziata:

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

	Progetto originario (*A*) da convenz.	Progetto originario (*A*) da aggiud.	Variante (*B*)
Lavori	7.000	6.616	7.316
Imprevisti	500	500	184
Lievitazione prezzi	—	—	—
Spese generali	900	900	900
I.V.A.	1.600	1.600	1.600
Ribassi d'asta	—	384	—
Totale	10.000	10.000	10.000

3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione al 30 giugno 1997.

Roma, 8 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 177

96A4030

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 524/87 per la realizzazione di attrezzature nell'agglomerato industriale di Atri.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Teramo, prot. n. 145 del 26 gennaio 1996, con la quale si richiede l'approvazione di variazioni in corso d'opera ai lavori del progetto concernente la realizzazione di attrezzature nell'agglomerato industriale di Atri, di cui alla convenzione n. 524/87;

Vista la delibera del commissario regionale del 7 luglio 1995, n. 218;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/3450 del 12 settembre 1995, che riporta testualmente: «le opere, che possono definirsi aggiuntive, previste in tale perizia, sono essenzialmente determinate dalla necessità di adeguarsi a norme intervenute successivamente alla redazione del progetto e a disposizioni impartite dalle autorità competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni»;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione protocollo n. 8/246 del 28 marzo 1996, nel quale si «manifesta l'avviso che, proprio in quanto le variazioni non sembrano avere alcuna incidenza sulla natura dell'intervento, e neppure indurre effetti di segno negativo né sugli obiettivi che l'intervento originariamente si prefiggeva, né sulla funzionalità e fruibilità dell'opera, ma anzi, sembrano realizzare un miglioramento qualitativo di talune delle funzioni di offerta, non è rinvenibile, allo stato degli atti, ragione alcuna che costituisca ostacolo alla formulazione di un parere favorevole all'approvazione delle variazioni medesime, ed al conseguente accoglimento dell'istanza intesa ad ottenere una proroga della convenzione»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione n. 524/87 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 145 del 26 gennaio 1996 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna *B* di seguito evidenziata.

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

	Progetto originario (A) di convenz.	Progetto originario (A) da aggiud.	Variante (B)
Lavori	11.168	8.558	10.586
Imprevisti	262	2.872	595 (*)
Lievitazione prezzi	440	440	551
Spese generali	1.393	1.393	1.393 (*)
I.V.A.	2.137	2 137	2.275
Totale	15.400	15.400	15.400

(*) Voce spese generali riportata a quella di convenzione e la differenza con quella richiesta dal Consorzio (3 milioni) viene inserita nella voce imprevisti

3) di concedere la proroga richiesta dal Consorzio A.S.I di Teramo con nota n. 145 del 26 gennaio 1996, del termine di convenzione di mesi sei a decorrere dal 31 dicembre 1996.

Roma, 8 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 179

96A4031

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 695/87 per la realizzazione dei lavori di irrigazione del comprensorio alimentato dalla traversa di S. Giovanni a Lipioni sul fiume Trigno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del Consorzio di bonifica sinistra Trigno, Sinello e Osento prot. 4458 dell'11 dicembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di due perizie di variante per la realizzazione di «lavori di irrigazione del comprensorio alimentato dalla Traversa di S. Giovanni a Lipioni sul fiume Trigno»;

Vista la delibera del Consorzio di bonifica n. 86 del 23 marzo 1992;

Visto il parere favorevole n. 61 del 30 settembre 1993 del comitato regionale per la bonifica della regione Abruzzo;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/410 del 29 gennaio 1996, che testualmente riporta: «la concessione edilizia è stata rinnovata in data 10 giugno 1994 e, per ultimo, anche la concessione edilizia di variante connessa alla costruzione della stazione di sollevamento è stata rilasciata in data 10 marzo 1995. Le problematiche connesse alle vicende sono ora più agevolmente riconducibili in un quadro di correttezza formale e, pertanto, appaiono meglio superabili. D'altro canto, occorre anche considerare che i lavori, come prima accennato, sono in via di ultimazione e, per la parte ancora da eseguire, è infine intervenuta la concessione edilizia»,

Visto la relazione del nucleo di valutazione protocollo n. 8/042 del 17 aprile 1996, che testualmente riporta: «le variazioni proposte, ad avviso dell'ente attuatore, si riferiscono ad un miglioramento qualitativo del progetto in quanto i materiali vengono adeguati alla reale situazione geomorfologica dei luoghi. Ciò premesso si ritiene di esprimere parere favorevole sia all'approvazionedelle varianti e sia all'accoglimento della proroga»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare le perizie di variante per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 4458 dell'11 dicembre 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO (valore in milioni di lire)

	Varianti in esame
Lavori (compresi espropri)	5.084
Imprevisti	99
Lievitazione prezzi	255
Spese generali	616 (*)
I.V.A.	946
Ribassi d'asta	—
Totale	7.000

(*) Poiché non vi è aumento dei lavori, le spese generali richieste dal Consorzio per i 626 milioni vengono riportate all'importo previsto in convenzione e la differenza (11 milioni) imputati alla voce imprevisti

3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione al 25 marzo 1997.

Roma, 8 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 171

96A4032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1996.

Autorizzazione alla Compagnia assicuratrice Linear S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni dei rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza con la quale la Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., con sede in Bologna, via Andrea da Formigine n. 1, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni con esclusione dei danni causati dalla grandine; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria e assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 giugno 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, ivi compreso quanto indicato dall'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175/1995 con riferimento allo statuto dell'impresa richiedente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Compagnia assicuratrice Linear S.p.a.;

Dispone:

La Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., con sede in Bologna, via Andrea da Formigine n. 1, previa approvazione dello statuto, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni con esclusione dei danni causati dalla grandine; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria e assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A4038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto A.I.C n 482 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale. OMEPRAZEM alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A I.C · Malesci Istituto farmacobiologico S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24, codice fiscale 00408570489.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società AB Astra di Sodertalje (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri A I C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fialoide da 40 mg:
numero A I C · 026803027 (in base 10), 0TKYUM (in base 32),
classe: «A» uso ospedaliero H, prezzo: L 18 700 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n 490;

5 fialoidi da 40 mg,
numero A I C.. 026803039 (in base 10), 0YKYUZ (in base 32);
classe: «A» uso ospedaliero H, prezzo· L. 89 400 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n 490.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992) e di cui è vietata la vendita al pubblico.

Composizione: ogni capsula contiene·

principio attivo omeprazolo sodico 42,6 mg pari a omeprazolo 40 mg,

eccipienti· sodio edetato, sodio idrossido, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison, quando la somministrazione orale non sia possibile (ad esempio in pazienti gravemente compromessi, in nutrizione parenterale, in caso di drenaggio con sondino gastrico, ecc).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 438/1996 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale· PERICEL 500, 20 cpr, nelle confezioni 20 compresse da 500 mg.

Titolare A I C . Ce La Far S r l, con sede legale e domicilio fiscale siti in corso San Maurizio, 53, ed uffici siti in corso Peschiera, 337, Torino, codice fiscale n 06436910019.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche· le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: coadiuvante nel trattamento sintomatico delle dilatazioni venulari, piccoli disturbi da varici da alterata permeabilità capillare come senso di pesantezza, tensione, dolorabilità e stanchezza degli arti inferiori

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

96A4073-96A4108

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 27 aprile 1996 l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, con sede in Roma, è autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig Giuliana Fabbri con testamento olografo pubblicato per atto dott Giuseppe Notaro, notaio in Montevarchi, n. di rep. 103098, consistente in beni immobili siti in San Giovanni in Valdarno e Figline Valdarno stimati dagli U.T.E. di Arezzo e di Firenze in L. 900.000.000 e L. 1 590 000.000, con l'onere di destinare parte degli immobili, oggetto della liberalità, in memoria della famiglia Fabbri nei fratelli Giulia e Francesco — a Centro di assistenza e ricovero per persone assistite dalla A N F.F A.S , nonché, nel caso di alienazione dei beni o di scioglimento dell'Associazione — di trasferirli esclusivamente e gratuitamente alla «Madonnina del Grappa» di Firenze, sempre con destinazione, se possibile, a centro di accoglienza.

96A4040

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 giugno 1996

Dollaro USA	1534,60
ECU	1908,43
Marco tedesco	1008,28
Franco francese	297,98
Lira sterlina	2365,89
Fiorino olandese	899,27
Franco belga	48,997
Peseta spagnola	11,983
Corona danese	261,56
Lira irlandese	2436,18
Dracma greca	6,366
Escudo portoghese	9,798
Dollaro canadese	1126,81
Yen giapponese	14,072
Franco svizzero	1225,91
Scellino austriaco	143,26
Corona norvegese	235,91
Corona svedese	231,25
Marco finlandese	331,30
Dollaro australiano	1209,26

96A4126

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Macerata n. 11364/Sett. I° del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Camerino, è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Camerino un immobile, sito in Camerino, viale E. Betti, distinto nel nuovo catasto edilizio al foglio 60 con la particella 201, al prezzo di L. 29.920.000. Detto acquisto è finalizzato al completamento della sede universitaria.

96A4039

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Aggiornamento delle parità dei poteri d'acquisto pubblicate nell'allegato 1 alla deliberazione CIPE 25 febbraio 1994, concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali.

A seguito della disponibilità dei dati 1995 concernenti le parità d'acquisto si comunica l'aggiornamento dei relativi valori ai sensi del punto 3, comma 3, della delibera CIPE 25 febbraio 1994:

PPA lira/marco = 1588 : 2,09 = 759,8;

PPA lira/franco = 1588 : 6,66 = 238,4;

PPA lira/sterlina = 1588 : 0,648 = 2451;

PPA lira/pesetas = 1588 : 125 = 12,70.

Il prossimo aggiornamento sarà pubblicato nel mese di aprile 1997.

96A4041

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q02X «Scienza politica», disciplina «Organizzazione politica europea».

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

96A4043

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q05C «sociologia dei processi economici e del lavoro», per la disciplina «relazioni industriali».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A4042

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L	**385 000**
	- semestrale	L.	**211 000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L	**72 500**
	semestrale	L	**50 000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L	**216 000**
	semestrale	L	**120 000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L	**72 000**
	semestrale	L	**49 000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L.	**215 500**
	- semestrale	L	**118 000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L	**742 000**
	- semestrale	L	**410 000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 96 000,** *si avrà diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L	**1 400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2 750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L	**1 400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**87 500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8 000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1 500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189